



ORDINANZA N. 38 del 21 aprile 2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4 ;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 27.05.2020 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2020;

VISTO il periodo a rischio di cui all' articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n.48/R dell’8 agosto 2003) tra il 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno;

DATO atto che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la legge regionale forestale n.39/00;

VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

COMUNE DI LAMPORECCHIO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato con DGR n. 564 del 23.04.2019 e pubblicato sul Supplemento n.71 al BURT del 15.05.2019, parte Seconda n.20;

CONSTATATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO il regolamento comunale di Polizia Rurale/Polizia urbana volto a definire le azioni per prevenire e ridurre il rischio di incendi boschivi nelle aree di interfaccia urbano-rurale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento forestale della Toscana, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento forestale

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- l'art. 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con

COMUNE DI LAMPORECCHIO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

modificazione nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

I proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14)

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture viarie, ricadenti nelle aree a rischio incendi boschivi individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi boschivi regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi.

VIGILANZA E SANZIONI

4) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

5) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

COMUNE DI LAMPORECCHIO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Lamporecchio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Lamporecchio;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pistoia;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza.
- Consorzio di Bonifica n. 4 Basso Valdarno;
- Provincia di Pistoia;

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Toscana;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pistoia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia;
- Comando Provinciale dei Carabinieri

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

DÀ A T T O

- **CHE** Amministrazione competente è il Comune di Lamporecchio;
- **CHE** il servizio e la persona responsabile dello stesso procedimento sono: Servizio Protezione Civile, Geom. Piero Baronti;

Il Sindaco
Alessio Torrigiani

COMUNE DI LAMPORECCHIO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è stato firmato da ALESSIO TORRIGIANI Sindaco. Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data odierna. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.Lgs.82/2005).

COMUNE DI LAMPORECCHIO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 38 del 21 aprile 2022

**OGGETTO: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI.**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

E S P R I M E

P A R E R E F A V O R E V O L E:

- in ordine alla regolarità tecnica dell'Ordinanza in oggetto;
- in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
GEOM. BARONTI PIERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è stato firmato da PIERO BARONTI Responsabile della Protezione Civile comunale Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data odierna. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.Lgs.82/2005).